



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 263 del 28/11/2018

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DIPENDENTE AL
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **17:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 263 del 28/11/2018

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DIPENDENTE AL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 5.5.2008 è stato previsto il trasferimento per mobilità del Sig. Rigo Giuseppe dal Comune di San Martino di Lupari al Comune di Cittadella, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, a decorrere dal 19.5.2008;
- con nota ns. Prot. 35527 del 18.10.2018 il Comune di Piazzola sul Brenta ha richiesto l'assegnazione temporanea in convenzione per 18 ore settimanali del dott. Rigo Giuseppe;

RITENUTO di accogliere la richiesta del Comune di Piazzola sul Brenta;

DATO ATTO che:

- il dipendente interessato ha manifestato in proposito la propria disponibilità alla convenzione proposta;
- il dirigente del 3° e 4° Settore ha espresso parere favorevole all'assegnazione temporanea in convenzione del dott. Giuseppe Rigo;

CONSIDERATO che il requisito della permanenza a titolo definitivo presso il Comune di Cittadella non viene meno in caso di assegnazione temporanea del dipendente stesso presso altro ente del medesimo comparto, non modificandosi il rapporto di immedesimazione organica, né lo stato giuridico, non realizzandosi con la convenzione oggetto del presente atto alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto;

DATO ATTO che:

- in accordo con il Comune di Piazzola sul Brenta si è convenuto di attivare la convenzione in oggetto per 18 ore settimanali dal 1.12.2018 al 30.12.2018;
- le competenze stipendiali continuative ed accessorie, spettanti al dipendente, comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali di competenza del datore di lavoro e le relative ritenute di legge, salvo quanto non previsto dalla legge, saranno corrisposte dal Comune titolare del contratto di lavoro in via di anticipazione e che il Comune utilizzatore rimborserà quanto anticipato;
- il presente provvedimento non contrasta con la vigente normativa in materia di tetti di spesa inerente ai costi del personale;

VISTI:

- l'art 30, comma 2 sexies del D. Lgs. n. 165/2001, come aggiunto dall'art. 13 della Legge 4.11.2010, n. 183, che stabilisce: "le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, ..., possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni ...";

- l’art. 1, comma 413 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che dispone: “a decorrere dal 01 gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all’art 30 comma 2 sexies, del D. Lgs. 165/2001 sono adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate, con l’assenso dell’interessato”;
- l’art. 1 comma 414 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all’articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d’intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell’interessato”
- l’art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 che regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell’Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse;
- il medesimo art. 14 del CCNL 22.01.2004 e la dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, ai sensi dei quali il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Ente utilizzatore;
- l’art. 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale “In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale”;

RILEVATA la propria competenza a disporre in merito;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- n. 52 del 21.12.2017 di Consiglio Comunale, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario anni 2018 – 2020 ed allegato Documento Unico di Programmazione anni 2018-2020;
- n. 251 del 27.12.2017 di Giunta Comunale, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2020;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

D E L I B E R A

1. di autorizzare il comando parziale presso il Comune di Piazzola sul Brenta del proprio dipendente dott. Giuseppe Rigo, categoria giuridica D3, categoria economica D5, profilo di Funzionario Tecnico, per l’impiego presso il Comune di Piazzola sul Brenta per n. 18 ore settimanali dal 01/12/2018 al 30/12/2018, salvo proroga, alle condizioni stabilite nella convenzione come da allegato A) alla presente delibera;

2. di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Cittadella ed il Comune di Piazzola sul Brenta;
3. di dare atto che il dott. Giuseppe Rigo ha manifestato in proposito la propria disponibilità alla convenzione in oggetto;
4. di incaricare l'Ufficio Risorse Umane del Comune di Cittadella di richiedere il rimborso di quanto spettante entro 30 giorni dalla scadenza della convenzione;
5. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Piazzola sul Brenta, al dott. Giuseppe Rigo e all'Ufficio Risorse Umane del comune di Cittadella;
6. di trasmettere, altresì, copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
8. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Considerato che nel pomeriggio odierno il Comune di Piazzola sul Brenta ha chiesto a questa Amministrazione di definire il termine finale del comando parziale del dipendente dott. Rigo nella data del 15 gennaio 2019 anziché del 30 dicembre 2018;

Considerato altresì che, nel contempo, le Amministrazioni hanno definito un diverso orario di servizio del dott. Giuseppe Rigo presso il Comune di Piazzola sul Brenta e precisamente, fermo restando che il servizio verrà prestato nella stessa misura di ore 18 settimanali come concordato, le prestazioni del dott. Rigo saranno così espletate:

- presso il Comune di Cittadella nei giorni di lunedì e mercoledì;
- presso il Comune di Piazzola sul Brenta nei giorni di martedì, giovedì e venerdì;

Attesa la necessità di adeguare, conseguentemente, il contenuto dell'accordo convenzionale oggetto di approvazione con il presente atto che risulta pertanto essere quello di cui allo schema di convenzione allegato sub. B) al presente atto;

Dato atto che il dott. Giuseppe Rigo ha ribadito la propria disponibilità alle modifiche concordate tra le Amministrazioni comunali;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata con le modifiche introdotte e anzidette dando atto che i punti 1) e 2) della delibera risultano essere così riscritti:

"1) di autorizzare il comando parziale presso il Comune di Piazzola sul Brenta del proprio dipendente dott. Giuseppe Rigo, categoria giuridica D3, categoria economica D5, profilo di Funzionario Tecnico, per l'impiego presso il Comune di Piazzola sul Brenta per n. 18 ore settimanali dal 01 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019, salvo proroga, alle condizioni stabilite nella convenzione come da allegato sub. B) alla presente delibera;

2) di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Cittadella ed il Comune di Piazzola sul Brenta, parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato sub. B) che prevede una prestazione presso gli Enti così articolata:

- presso il Comune di Cittadella nei giorni di lunedì e mercoledì;
- presso il Comune di Piazzola sul Brenta nei giorni di martedì, giovedì e venerdì;"

2 di confermare i punti 3), 4), 5), 6) e 7) della proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;

3 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **55** del **28.11.2018**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

GIACOMIN DANIELA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA ED IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE COMUNALE DI CITTADELLA

Il giorno, del mese di....., dell'anno 2018, presso la sede municipale di Cittadella,

TRA

Il Comune di CITTADELLA (PD), con sede in Cittadella, Via Indipendenza, 41 C.F. 81000370288, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Luca Pierobon in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso il Municipio;

E

il Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), con sede in PIAZZOLA SUL BRENTA – Viale Silvestro Camerini, 6, C.F. 80009670284, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Enrico Alfonso Michele Zin in qualità di legale rappresentante domiciliato per la sua carica presso il Municipio

di seguito individuati anche come “amministrazioni” e “parti”

PREMESSO che:

- l'art 30, comma 2 sexies del D. Lgs. n. 165/2001, come aggiunto dall'art. 13 della Legge 4.11.2010, n. 183 stabilisce quanto segue: “le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, ..., possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni ...”;
- l'art. 1, comma 413 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) dispone che: “a decorrere dal 01 gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all'art 30 comma 2 sexies, del D. Lgs. 165/2001 sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”;
- l'art. 1 comma 414 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato”
- l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.01.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- anche l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- le rispettive Amministrazioni Comunali di Cittadella e di Piazzola sul Brenta hanno concordato l'attuazione della presente assegnazione temporanea di personale;

- con delibera della Giunta Comunale di Cittadella n. del, immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- con delibera della Giunta del Comune di Piazzola sul Brenta n. del, immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- la convenzione deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in comando, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto dei lavoratori;
- il dott. Giuseppe Rigo, con la sottoscrizione del presente atto, conferma e rilascia la propria disponibilità a svolgere parte del proprio servizio presso ed a favore del Comune di Piazzola sul Brenta, secondo le condizioni e modalità indicate nella presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a supportare l'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Piazzola sul Brenta.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Piazzola sul Brenta del dott. Giuseppe Rigo, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Cittadella, Funzionario Tecnico, Cat. giuridica D3 ed economica D5, per lo svolgimento delle funzioni di supporto all'Area Tecnica del Comune di Piazzola sul Brenta. Il consenso del dipendente è manifestato mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 3 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

Il dipendente dott. Giuseppe Rigo presterà al Comune di Piazzola sul Brenta, una prestazione di lavoro pari a n. 18 (diciotto) ore settimanali (50%), nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, da svolgere presso l'ufficio del Comune di Piazzola sul Brenta nella seguente articolazione settimanale di massima:

- lunedì: ore 9
- mercoledì: ore 9

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Piazzola sul Brenta, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati e comunque nel rispetto del debito orario settimanale dovuto.

Le rimanenti 18 (diciotto) ore settimanali (50%) saranno prestate presso il Comune di Cittadella. La titolarità del rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione è conservata dal Comune di Cittadella a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, adempimenti ex D.Lgs n. 196/2003 ecc.) con l'obbligo comunque di concertare con il Comune di Piazzola sul Brenta, verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentito l'interessato. La contrattazione decentrata del Comune di Piazzola sul Brenta può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale convenzionato secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.04.1999, utilizzando risorse disponibili ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22.1.2004. Per tutta la durata del comando il dipendente resta giuridicamente dipendente del Comune di Cittadella, mentre il rapporto di servizio che si instaura con il Comune di Piazzola sul Brenta attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo. La presenza in servizio del dipendente sarà accertata presso i due enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale. Eventuali prestazioni supplementari presso il Comune di Piazzola sul Brenta verranno richieste e retribuite direttamente dall'Ente medesimo, previo nulla osta del Comune di Cittadella.

Art. 4 – Attività formative

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere ripartiti tra gli Enti stessi in relazione ai giorni di partecipazione. Si dà atto che l'Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione del dipendente è l'Ente titolare del rapporto di lavoro, competente all'autorizzazione alla frequenza delle attività formative, previa acquisizione delle esigenze formative rilevate anche presso l'Ente di utilizzazione.

Art. 5 – Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative. Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di Cittadella in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota a carico del Comune di Piazzola sul Brenta, sulla base di apposito rendiconto. Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Cittadella, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.

Art. 6 – Compensi accessori

Ciascuno degli Enti convenzionati assume, in via autonoma ed esclusiva, l'onere del finanziamento di tutti i compensi, in base al principio della equa ripartizione degli oneri che, per espressa previsione contrattuale, integrano forme di trattamento economico accessorio, quali anche le indennità di posizione organizzativa. Anche i compensi accessori sopra indicati saranno liquidati a cura del Comune di Cittadella, previa specifica richiesta dell'utilizzatore e successivamente rimborsati integralmente dal medesimo ente. La quota annuale di risultato, determinata sull'indennità di posizione eventualmente attribuita dal Comune di Piazzola sul Brenta sarà liquidata dal Comune di Cittadella in applicazione del sistema di valutazione del medesimo Comune di Piazzola sul Brenta, previa acquisizione di relazione da parte dell'organo di valutazione di quest'ultimo, e sarà rimborsata dall'ente utilizzatore. Al dipendente compete inoltre, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle spese di trasferta sostenute (art. 14, c. 6 CCNL 22/1/2004) e per l'eventuale servizio mensa, a cui provvederà direttamente l'ente utilizzatore.

Art. 7 – Forme di consultazione tra gli Enti in convenzione

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale di cui alla presente convenzione, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali. Eventuali problematiche inerenti la gestione della convenzione verranno esaminate mediante apposite consultazioni tra gli Enti.

Art. 8 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione avrà decorrenza a partire dal 1.12.2018 e scadenza il 30.12.2018. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Piazzola sul Brenta e la conseguente autorizzazione da parte del Comune di Cittadella. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: a) per scadenza naturale; b) prima della scadenza del termine fissato, per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati, mediante atti deliberativi giuntali; c) per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati. La volontà di risolvere unilateralmente la convenzione viene assunta con delibera di Giunta Comunale trasmessa a mezzo PEC con un preavviso di almeno un mese.

Art. 9 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CITTADELLA f.to: Luca Pierobon

PER IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENDA f.to: Enrico Alfonso Michele Zin

Per accettazione: IL DIPENDENTE f.to: Giuseppe Rigo

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA ED IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE COMUNALE DI CITTADELLA

Il giorno, del mese di....., dell'anno 2018, presso la sede municipale di Cittadella,

TRA

Il Comune di CITTADELLA (PD), con sede in Cittadella, Via Indipendenza, 41 C.F. 81000370288, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Luca Pierobon in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso il Municipio;

E

il Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), con sede in PIAZZOLA SUL BRENTA – Viale Silvestro Camerini, 6, C.F. 80009670284, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Enrico Alfonso Michele Zin in qualità di legale rappresentante domiciliato per la sua carica presso il Municipio

di seguito individuati anche come “amministrazioni” e “parti”

PREMESSO che:

- l'art 30, comma 2 sexies del D. Lgs. n. 165/2001, come aggiunto dall'art. 13 della Legge 4.11.2010, n. 183 stabilisce quanto segue: “le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, ..., possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni ...”;
- l'art. 1, comma 413 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) dispone che: “a decorrere dal 01 gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all'art 30 comma 2 sexies, del D. Lgs. 165/2001 sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”;
- l'art. 1 comma 414 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato”
- l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.01.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- anche l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- le rispettive Amministrazioni Comunali di Cittadella e di Piazzola sul Brenta hanno concordato l'attuazione della presente assegnazione temporanea di personale;
- con delibera della Giunta Comunale di Cittadella n. del, immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- con delibera della Giunta del Comune di Piazzola sul Brenta n. del, immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- la convenzione deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in comando, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto dei lavoratori;
- il dott. Giuseppe Rigo, con la sottoscrizione del presente atto, conferma e rilascia la propria disponibilità a svolgere parte del proprio servizio presso ed a favore del Comune di Piazzola sul Brenta, secondo le condizioni e modalità indicate nella presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a supportare l'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Piazzola sul Brenta.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Piazzola sul Brenta del dott. Giuseppe Rigo, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Cittadella, Funzionario Tecnico, Cat. giuridica D3 ed economica D5, per lo svolgimento delle funzioni di supporto all'Area Tecnica del Comune di Piazzola sul Brenta. Il consenso del dipendente è manifestato mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 3 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

Il dipendente dott. Giuseppe Rigo presterà al Comune di Piazzola sul Brenta, una prestazione di lavoro pari a n. 18 (diciotto) ore settimanali (50%), nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, da svolgere presso l'ufficio del Comune di Piazzola sul Brenta nei giorni di martedì, giovedì e venerdì.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Piazzola sul Brenta, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati e comunque nel rispetto del debito orario settimanale dovuto.

Le rimanenti 18 (diciotto) ore settimanali (50%) saranno prestate presso il Comune di Cittadella. La titolarità del rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione è conservata dal Comune di Cittadella a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, adempimenti ex D. Lgs n. 196/2003 ecc.) con l'obbligo comunque di concertare con il Comune di Piazzola sul Brenta, verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentito l'interessato. La contrattazione decentrata del Comune di Piazzola sul Brenta può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale convenzionato secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.04.1999, utilizzando risorse disponibili ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22.1.2004. Per tutta la durata del comando il dipendente resta giuridicamente dipendente del Comune di Cittadella, mentre il rapporto di servizio che si instaura con il Comune di Piazzola sul Brenta attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo. La presenza in servizio del dipendente sarà accertata presso i due enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale. Eventuali prestazioni supplementari presso il Comune di Piazzola sul Brenta verranno richieste e retribuite direttamente dall'Ente medesimo, previo nulla osta del Comune di Cittadella.

Art. 4 – Attività formative

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere ripartiti tra gli Enti stessi in relazione ai giorni di partecipazione. Si dà atto che l'Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione del dipendente è l'Ente titolare del rapporto di lavoro, competente all'autorizzazione alla frequenza delle attività formative, previa acquisizione delle esigenze formative rilevate anche presso l'Ente di utilizzazione.

Art. 5 – Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative. Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di Cittadella in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota a carico del Comune di Piazzola sul Brenta, sulla base di apposito rendiconto. Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Cittadella, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.

Art. 6 – Compensi accessori

Ciascuno degli Enti convenzionati assume, in via autonoma ed esclusiva, l'onere del finanziamento di tutti i compensi, in base al principio della equa ripartizione degli oneri che, per espressa previsione contrattuale, integrano forme di trattamento economico accessorio, quali anche le indennità di posizione organizzativa. Anche i compensi accessori sopra indicati saranno liquidati a cura del Comune di Cittadella, previa specifica richiesta dell'utilizzatore e successivamente rimborsati integralmente dal medesimo ente. La quota annuale di risultato, determinata sull'indennità di posizione eventualmente attribuita dal Comune di Piazzola sul Brenta sarà liquidata dal Comune di Cittadella in applicazione del sistema di valutazione del medesimo Comune di Piazzola sul Brenta, previa acquisizione di relazione da parte dell'organo di valutazione di quest'ultimo, e sarà rimborsata dall'ente utilizzatore. Al dipendente compete inoltre, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle spese di trasferta sostenute (art. 14, c. 6 CCNL 22/1/2004) e per l'eventuale servizio mensa, a cui provvederà direttamente l'ente utilizzatore.

Art. 7 – Forme di consultazione tra gli Enti in convenzione

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale di cui alla presente convenzione, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali. Eventuali problematiche inerenti la gestione della convenzione verranno esaminate mediante apposite consultazioni tra gli Enti.

Art. 8 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione avrà decorrenza a partire dal 1.12.2018 e scadenza il 15.1.2019. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Piazzola sul Brenta e la conseguente autorizzazione da parte del Comune di Cittadella. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: a) per scadenza naturale; b) prima della scadenza del termine fissato, per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati, mediante atti deliberativi giuntali; c) per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati. La volontà di risolvere unilateralmente la convenzione viene assunta con delibera di Giunta Comunale trasmessa a mezzo PEC con un preavviso di almeno un mese.

Art. 9 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. La presente convenzione sarà

registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CITTADELLA f.to: Luca Pierobon

PER IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA f.to: Enrico Alfonso Michele Zin

Per accettazione: IL DIPENDENTE f.to: Giuseppe Rigo



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2351
PERSONALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DIPENDENTE AL
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 28/11/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2351
PERSONALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DIPENDENTE AL
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 28/11/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)